

(N. 1074-F)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)
del Senato della Repubblica nella seduta del 12 ottobre 1955;*

*modificato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari
di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 27 giugno 1956
(V. Stampato n. 1827);*

*modificato dalla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)
del Senato della Repubblica nella seduta del 24 ottobre 1956;*

*modificato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari
di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 1956
(V. Stampato n. 1827-B);*

*modificato dalla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)
del Senato della Repubblica nella seduta del 27 febbraio 1957;*

*modificato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo,
affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta
del 2 agosto 1957 (V. Stampato n. 1827-D)*

d'iniziativa dei Senatori SANTERO e CEMMI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 AGOSTO 1957

Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il quarto comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato:

« Può altresì il Prefetto, su conforme e motivato parere del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purchè nei centri abitati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ».

Art. 2.

Per i fabbricati già esistenti o in corso di costruzione, in deroga alle norme del precedente articolo, può essere deliberata la sanatoria con la procedura di cui allo stesso articolo, purchè detti fabbricati siano stati iniziati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il quarto comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato:

« Può altresì il Prefetto, su motivata richiesta del Consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purchè nei centri abitati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ed almeno a 50 metri per gli altri Comuni ».

Art. 2.

Per i fabbricati già esistenti o in corso di costruzione, in deroga alle norme del precedente articolo può essere deliberata la sanatoria con la procedura di cui allo stesso articolo, purchè detti fabbricati siano stati iniziati prima del 31 ottobre 1956.